



*diga*

## AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N° 84 - Cod. Fisc. 00070690110

### Ordinanza n. 29/2000

Il Presidente dell'Autorità Portuale dott. Giorgio Santiago Bucchioni ai sensi del D.M. 27.7.1996:

- Visto l'art. 8 comma 3 punto h) della legge 28.1.1994 n. 84 che assegna al suddetto Presidente l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale;
- Visto il verbale in data 30 giugno 2000 con cui il Cap. di Vascello (CP), Capo del Compartimento Marittimo della Spezia, in rappresentanza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, a far data dal 1° 7.2000, consegna al Presidente dell'Autorità Portuale, che sottoscrive per accettazione, le opere portuali e gli specchi acquei tra punta Calandrello e punta Varignano, non ancora consegnati col precedente verbale in data 30.12.1994, diga foranea compresa e pertinenze demaniali ad essa annesse, come risultano da planimetria allegata al verbale;
- Vista la comunicazione della Capitaneria di Porto della Spezia, prot. n. 2/15433 del 3 agosto 2000, con cui si informa l'Autorità Portuale che il Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno ha fatto conoscere che il divieto di utilizzazione della diga foranea - dovuto a motivi di ordine militare - è eliminato;
- Sentito in merito il Comitato Portuale nella riunione del 2 agosto 2000;
- Preso atto delle risultanze dell'incontro svoltosi presso la Prefettura della Spezia in data 13 luglio 2000, in ordine al nuovo regime della diga foranea;
- Considerate le premure rappresentate dai Sindaci dei comuni della Spezia, Lerici e Portovenere affinché venga consentito l'utilizzo dell'infrastruttura diga foranea;
- Ritenuto che l'ormeggio dei natanti e lo sbarco in diga richieda appropriata attenzione e perizia;
- Preso altresì atto che la pratica della balneazione all'interno del golfo della Spezia è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 8.6.1982 n. 470 in attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

### DISPONE

#### Art. 1

Il divieto di approdo alla diga foranea per motivi di ordine militare è soppresso e sono quindi abrogate le norme in contrasto.

#### Art. 2

L'approdo alla diga foranea da parte di natanti, escluse le estremità della stessa, è consentito a rischio e pericolo di coloro che lo effettuano.



## AUTORITA' PORTUALE DELLA SPEZIA

ENTE PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N° 84 - Cod. Fisc. 00070690110

### Art. 3

Chiunque intenda sbarcare in diga dovrà prestare la massima cautela ed attenzione considerato la particolare struttura della diga stessa.

La pratica della balneazione è subordinata alle disposizioni dell'Ente Regione ai sensi della normativa citata in premessa.

### Art. 4

In condizioni meteo marine avverse, ovvero quando particolari circostanze vi ostino, è vietato l'ormeggio e l'atterraggio in diga.

### Art. 5

Sulla diga foranea è consentita la pratica della pesca sportiva, con l'eccezione degli ultimi 30 metri di ciascuna estremità ove è vietata per motivi di sicurezza della navigazione.


La pratica della pesca sportiva dovrà essere effettuata in modo da non arrecare danno o disturbi a persone circostanti.

### Art. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori verranno puniti a sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

La Spezia, 7.8.2000



Il Presidente  
Dott. Giorgio S. Bucchioni